166

TRATTATO

Dï

DIRITTO CIVILE ITALIANO

REDATTO DA DIVERSI GIURECONSULTI SOTTO LA DIREZIONE DI

FILIPPO VASSALLI

professore di diritto civile all'Università di Roma

VOLUME QUINDICESIMO

Tomo primo, fasc. 2º



TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIA DITTA POMBA)
1954

SALVATORE SATTA

professore dell'Università di Genova

L'ESECUZIONE FORZATA

Terza edizione riveduta e aggiornata



TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIA DITTA POMBA)



X

L'esecuzione forzata segna appunto il passaggio dalla posizione strumentale alla posizione assoluta (o, come l'ho chiamata nel libro, finale). Essa si inserisce quindi profondamente nella vita dell'obbligazione, e in questa vita deve essere osservata, non come se fosse qualche cosa di estraneo o di esterno. La consueta progressione diritto, obbligo, inadempimento, sanzione, si rivela allora inappagante, e inappagante perchè errata, come sempre è errata ogni costruzione, pur in se stessa logica e coerente, che non riproduca la realtà.

In questa esigenza di concretezza ho trovato la spinta ad incamminarmi, lamentando a ogni passo che la specialità, e prima ancora la povertà, dei miei studi non mi consentisse di penetrarla completamente. Se altri, con maggiori forze, raccolga l'anelito di verità sarà giustificata la mia imperfetta fatica.

Questo libro è stato meditato in un periodo doloroso della nostra vita, fra l'alternarsi del pianto e della preghiera.

O sanguis meus, o superinfusa Gratia Dei, sia qui scritto il tuo nome, in segno di pietà, di gratitudine, di offerta.

SALVATORE SATTA.

Questa seconda edizione è il frutto di una integrale rimeditazione dell'ardua materia dell'esecuzione forzata. Il lettore benevolo vedrà con quanta cura — vorrei dire, con quanto amore — io abbia riveduto e corretto, secondo la formula tradizionale, il mio primo scritto: nulla vi è rimasto immutato, tranne le idee fondamentali, che hanno resistito al travaglio della critica, e nelle quali pertanto ho ancora ragione di credere.

Non ritengo opportuno illustrare qui i particolari svolgimenti che arricchiscono l'opera. Mi permetto solo richiamare l'attenzione sul capitolo relativo alla vendita forzata, che nelle sue sessanta pagine presenta l'istituto in una luce nuova, o quanto meno mette di esso in luce aspetti e profili finora non pienamente considerati.

SALVATORE SATTA.

In questa terza edizione ho avuto cura di aggiornare la trattazione con le più recenti esperienze dottrinali e giurisprudenziali. Alcuni istituti, come ad es. quello della distribuzione del ricavato, ho sottoposto a nuova meditazione, cercando di mettere in luce i singolari e non troppo ben intesi collegamenti col sistema delle opposizioni.

SALVATORE SATTA.

INDICE

Introduzione.

7. 7.77	Dag	3
Capitolo I. — I presupposti sostanziali dell'esecuzione forzata \dots		9.7
1. Posizione del problema	*	.3
2 Classificazione dei diritti	*	3
3. Incidenza della funzione giurisdizionale nel diritto subbiettivo.		
Accertamento, condanna, modificazioni costitutive		6
4. Esercizio del diritto ed esecuzione, forzata. L'obbligo di con-		10
segna di cosa determinata	»	10
segna di cosa determinata	»	$\frac{12}{15}$
6. Espropriazione eu esecuzione	"	17
7. Obbligazioni di fare e di non fare	» »	18
8. Analisi di alcune obbiezioni mosse ai concetti esposti	<i>"</i>	21
9. Altri aspetti dell'esecuzione		
Capitolo II. — Esecuzione ed espropriazione	Pag.	22
L'azione esecutiva e il titolo	»	22
		22
10. Il concetto di esecuzione specifica	» -	24
12. Il titolo esecutivo	»	27
12. 11 010010 080000140		
SEZIONE I. — L'espropriazione.		
	1 1 1 1 1 1	
Capitolo I. — L'oggetto dell'espropriazione	Pag.	31
13. La responsabilità patrimoniale		38
14 Obbligazione ed azione esecutiva	, , , , ,	3
15 'T have del debitare come aggetto dell'egypropriazione))	3'
16. Appartenenza del bene	. »	√38
17. Impignorabilità	. »	39
18. Individuazione dei beni		40
19. Oggetto dell'espropriazione e struttura del processo esecutivo .		4
20. Beni del terzo	, »	4
21. Garanzie reali	. »	4:
Common a TY Transportation a come management	Paa.	4
Capitolo II. — L'espropriazione come processo	. 1 ag.	4
22. Concetti generali	. » »	4
23. Fattori determinanti della struttura del processo di esecuzione	, »	4
24. I problemi particolari della disciplina del processo	. "	4
25. Il titolo esecutivo	• "	72

26. Diritto certo liquido ed esigibile	CAPITOLO IV. — Il concorso dei crede
27. Spedizione in forma esecutiva	72. Il problema del concorso dei
28. Persone a cui favore può essere spedito il titolo esecutivo	72. Il problema del 73. Azione esecutiva e diritto .
29. Successione e titolo esecutivo	73. Azione escualva carrotta 74. L'intervento dei creditori .
30. Notifica	75. Forme ed effetti
31. Il precetto	75. Forme et enem 76. L'intervento nell'espropriazio
32. Natura giuridica	76. L'intervento nen espropriazio a termine
33. Forme	a termine
34. Sottoscrizione e notifica. Competenza	I. Intervento nell'espropriazione mo
35. Termine di efficacia	77. L'indicazione dei beni da p
36. Termine ad adempiere	77. L'indicazione dei beni da p
	codice proc. civile)
	78. Termine per l'intervento
	II. Intervento nell'espropriazione im
	11. Intervente new copreprisation
40. Competenza	79. Intervento nell'espropriazion
40 bis. Le spese	80. Forma dell'intervento
일본 문제 : 하는 사람들은 사람들이 되었다. 이 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 다른 사람들이 다른 사람들은 다른 사람들이 다른	T. T
Capitolo III. — Il pignoramento	CAPITOLO V. — La vendita forzata e
I Natura del mianonomento e i essi a con	81. Il problema giuridico della
1. Natura del principale del riconomento e suoi effetti	82. Le varie concettuali nella teo
41. Natura giuridica del pignoramento	83. Critica
42. Estensione del pignoramento	84. Analisi degli effetti. a) L'eff
43. Effetti del pignoramento	85. b) Diritto dei terzi sulla cos
44. Limiti di questi effetti	86. c) Garanzia per evizione
45. Nullità	87. d) Garanzia per vizi. Lesion
46. I singoli atti considerati dalla legge in relazione agli effetti	88. e) Locazioni
del pignoramento	89. f) Cessioni, liberazioni, anti-
47. (Segue) Vincoli di indisponibilità	90. g) Nullità degli atti esecutiv
48. (Segue) Trascrizioni	91. I rapporti che fanno capo a
49. (Segue) Ipoteche	cedimento
50. (Segue) Cessioni e liberazioni	92. Struttura della vendita-proc
51. Pignoramento e posizione del debitore	93. Le impugnazioni
52. Concorso di azioni dei creditori	94. Forme della vendita
53. Conversione del pignoramento	95. Assegnazione
o4. Incincacia	96. Assunzione del debito
55. Inefficacia e estinzione	50. Histiliziolo del desito
56. Pignoramento presso il debitore. Condizioni	I. Espropriazione mobiliare
	97. a) Assegnazione
II. Pignoramento redebitore	98. b) Vendita
57. Potere dell'ufficiale giudiziario	99. Forme della vendita
58. Elementi formali del pignoramento	100. Pubblicità.
59. Nullità	101. Pagamento del prezzo e riv
60. Il custode	101. Pagamento del prezzo e riv
61. Impignorabilità assoluta	102. Precola espropriazione i 103. Assegnazione di oggetti d'or
62. Impignorabilità relativa	103. Assegnazione di oggetti d'or
62. Impignorabilità relativa	II. Espropriazione immobiliare
64. Riunione di pignoramenti	104. Espropriazione immobiliare.
III. Pignoramento immobiliare	105. Istaliza di volidita
65. Pignoramento immobiliare. Struttura	106. Udienza di autorizzazione
	107. Vendita senza incanto
	108. Le offerte. Esclusione del d
	109. Termine delle offerte. I divi
	110. Lo svolgimento della vendit
	111. Decreti di vendita e di tras
70. Limmodile ipotecato	112. Termine per l'emanazione d
71. Perenzione	113. Vendita con incanto

CAPITOLO IV. — Il concorso dei creditori	Pag.	105
72. Il problema del concorso dei creditori	»	105
no Agione esecutiva e diritto	>>	106
T intervente del creditori	**	108
Towns ed effetti)	. 108
age 1 intervento nell'espropriazione mobiliare. Crediti condizionali e		700
a termine	»	109
I. Intervento nell'espropriazione mobiliare	»	110
77. L'indicazione dei beni da parte del primo pignorante (art. 527		
andice proc. civile)	»	110
codice proc. civile)	»	111
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		110
II. Intervento nell'espropriazione immobiliare	*	112
79. Intervento nell'espropriazione immobiliare	*	112
80. Forma dell'intervento	» -	112
A STATE OF THE STA	Dan	119
CAPITOLO V. — La vendita forzata e l'assegnazione	ray.	113
81. Il problema giuridico della vendita forzata	, »	113
82. Le varie concettuali nella teoria della vendita forzata	, »	114 117
83. Critica	. ». . »	118
85. b) Diritto dei terzi sulla cosa mobile venduta	. "	119
86. 0) Carangia per Avigiona	, "	120
86. c) Garanzia per evizione	. »	121
88. e) Locazioni		122
89. f) Cessioni, liberazioni, anticipazioni	»	122
90. a) Nullità degli atti esecutivi	. »	123
91. I rapporti che fanno capo alla vendita forzata. Vendita e pro-		
cedimento	» ·	124
92. Struttura della vendita-procedimento	. »	125
93. Le impugnazioni	, »	126
94. Forme della vendita	, »	129
95. Assegnazione	»	130 131
96. Assunzione del debito	, »	191
I. Espropriazione mobiliare	»	132
97. a) Assegnazione		132
98. b) Vendita	»	132
99. Forme della vendita	»	133
100. Pubblicità		135
101. Pagamento del prezzo e rivendita	»	136
TOO D' - I		137
102. Piccola espropriazione	. *	138
II. Espropriazione immobiliare	»	138
104. Espropriazione immobiliare. Generalità	,	138
104. Espropriazione immobiliare. Generalita	. »	138
106. Udienza di autorizzazione	»	139
100. Uddita senza incanto	* **	141
108. Le offerte. Esclusione del debitore	. »	142
109. Termine delle offerte. I divieti di comprare	»	143
110. Lo svolgimento della vendita	. »	145
111. Decreti di vendita e di trasferimento	. »	147
112. Termine per l'emanazione del decreto	. »	147
113. Vendita con incanto	. »	148

500도 하면 하는 사람들은 소리를 하는 그 있는 것은 그런 그 하는 그는 그는 그는 그는 그는 그를 모르는 그를 보는 것이다.	大学 経過 はんしょう こうしょう カー・スティー アン・ス・ストー カー・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
114. Aggiudicazione e trasferimento. Rapporti col procedimento di	156. Il problema dell'assegnazione dei crediti in relazione al termine
vendita	a: goodenza (ass. pro solvendo e ass. pro solulo). Elletti deli as-
115. Aumento di sesto	segnazione. Il problema del titolo esecutivo
116. Valore dell'offerta	7.2
118. Versamento del prezzo	CAPITOLO VIII. — Forme speciali di espropriazione
119. Decreto di trasferimento	203
120. Oggetto del trasferimento	* Ti problema giuridico della espropriazione dei Deni indivisi » 203
121. Determinazione del bene	158. Innovazioni del vigente codice civile in materia di divisione
122. La rivendita forzata	159. Effetto del pignoramento
123. Problemi esegetici. Disciplina della rivendita» 161	160. Avviso al comproprietari
124. Nuovo incanto. Effetti /	161. Effects dena division posteriore di pignoramento
125. Assegnazione	163. Separazione, vendita, divisione
126. Amministrazione giudiziaria	
CAPITOLO VI. — La distribuzione del ricavato Pag. 168	II. L'espropriazione contro il terzo proprietario
JAPITOLO VI. — La distribuzione del ricavato	164. Il problema della espropriazione contro il terzo proprietario » 208
127. Distribuzione del ricavato ed espropriazione	165. Forme processuali
100 17 111 1 1	都能하다 하다 나는 사람들이 하는 중에 나를 하는 하는 사람들이 가지 않는데 하다.
130. Risoluzione delle controversie	起화하다 하는 사람들이 가는 그는 사람들은 그는 그 이번 사람들은 모든 하는 사고 되었다.
131. Impugnazioni del creditore	SEZIONE II. — Le opposizioni.
132. Sostituzione del creditore	7.2
133. La distribuzione nelle singole forme di espropriazione: a) espro-	CAPITOLO I. — Le opposizioni del debitore
priazione: a) espropriazione mobiliare	166. L'opposizione nel sistema del processo esecutivo
134. b) Espropriazione immobiliare	167. Opposizioni all'esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi » 214
135. Approvazione del progetto	I. L'opposizione all'esecuzione
Vanimoro VIII Z'accessioni and a tout	168. Fondamento e contenuto dell'opposizione all'esecuzione
CAPITOLO VII. — L'esproriazione presso terzi	169. Il giudizio sull'opposizione
136. Caratteri particolari dell'espropriazione presso terzi » 179	170. Motivi
137. Il credito oggetto dell'espropriazione » 180	171. Opposizione per impignorabilità del bene
I. Il pignoramento	
138. Il pignoramento. Natura giuridica della citazione del terzo » 182	11. 12 oppositions ages were accounted to the terminal
139. Sottoscrizione; oggetto del pignoramento; credito pignoratizio » 185	172. Fondamento e contenuto dell'opposizione agli atti esecutivi » 220
140. Pignoramento in proprie mani	173. Motivi
141. La questione della perenzione del pignoramento presso terzi » 186	174. Termini e forme
142. La riduzione del pignoramento	Capitolo II. — Le opposizioni dei terzi Pag. 222
143. Impignorabilità	
144. Obblighi del te pignorato	175. Chi sono i terzi
II. La dichiarazione del terzo	176. If opposizione nen esecuzione in forma specimea
145. La dichiarazione del terzo	178. Proprietà, pegno, ritenzione, privilegi, ipoteche, situazioni pos-
146. Forme	sessorie, diritti di impugnativa, possesso
147. Indicazione del sequestri	179. Forme del processo
148. Il rifiuto della dichiarazione o la mancata dichiarazione » 191	180. Effetti della vendita sull'opposizione
149. Le contestazioni sulla dichiarazione	181. Limiti della prova
150. Il giudizio. Natura giuridica	
151. Fo del giudizio	
III. Paralità di pignoramenti e interventi	SEZIONE III. — Sospensione ed estinzione del processo.
152. Pluralità dei pignoramenti. Il termine utile per la partecipa-	Capitolo I. — La sospensione del processo
zione al concorso	
153. Riunione dei pignoramenti	182. Concetto di sospensione del processo esecutivo
154. (Segue)	Coppositorate o opposition
IV. Assegnazione e vendita	184. Competenza
155. Assegnazione e vendita. Generalità	186. Riassunzione
	- CO. AUGUSTALIZATIO

조심은 사람이 많은 사람들이 가야 하는 것이 하는 것이 되었다. 그는 사람들이 얼마나 되었다.		
187. Opposizione e termine di efficacia del pignoramento	Pag.	23
188. Riepilogo	»	238
103. Sospensione concordata	»	239
CAPITOLO II. — L'estinzione del processo	Pag.	239
190. Rinuncia agli atti		239
191 Inattività della narti		239
192. Effetti dell'estinzione	»	240
SEZIONE IV. — L'esecuzione forzata in forma specifica.		
Promosea	<u>.</u>	
Premessa	Pag.	24
193. Il sistema della legge. Critica	*	248
CAPITOLO I. — L'esecuzione per consegna o per rilascio	*	246
194. Fondamento giuridico dell'esecuzione per consegna o per		
rilascio	*	246
195. Disciplina legale dell'esecuzione	14	248
130. Forme dena consegna o dei rhascio.	»	252
197. Spese	*	2 54
CAPITOLO II. — L'esecuzione di obblighi di fare o di non fare	Paa.	254
198. Fondamento giuridico e limiti di applicazione della norma che		
istituisce l'esecuzione specifica degli obblighi di fare o di non		
fare	» ·	254
199. Disciplina processuale	» »	257
200. Limite legale alla distruzione delle cose stabilito dall'art. 2933	» »	258
	"	200
Capitolo III. — L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un		
contratto	Paa	259
201. L'esecuzione forzata e l'art. 2932 codice civile	L wy.	
202. Evoluzione storice e diritto transitorio	»	259
202. Evoluzione storica e diritto transitorio.		259
203. I contratti preliminari	»	261
205. Limiti di applicazione dell'art. 2932.	*	262
205. Limiti di applicazione dell'art. 2932	»	262
206. I contratti con effetti reali.	»	263
207. I contratti reali . 208. Casi particolari 209. Carattere costrutivo della sentenza	»	263
200. Carattara cost in della materialia		265
210. Conditioni o marranasti della sentenza	»	266
210. Condizioni e presupposti dell'esecuzione specifica dell'obbligo		

INTRODUZIONE

22

concorrere non soltanto gli organi della giurisdizione, ma altri organi, schiettamente amministrativi, che debbono uniformare la loro volontà a quella espressa nella sentenza. Tipico è il caso della trascrizione della sentenza nei pubblici registri (es. art. 95 del decreto, sull'ordinamento dello stato civile). Che si abbia in questi casi esecuzione forzata rispetto all'organo non è certo ammissibile; ma esecuzione l'attività che l'organo spiega rispetto alla sentenza è indubbiamente; e ciò a tutti gli effetti.

CAPITOLO II

ESECUZIONE ED ESPROPRIAZIONE

L'azione esecutiva e il titolo.

Il concetto di esecuzione specifica. — 11. Riflessi strutturali. L'azione esecutiva. — 12. Il titolo
esecutivo.

10. Il termine di esecuzione forzata (cap. II, titolo IV del libro della tutela dei diritti) sussume, nel sistema del codice civile, la espropriazione e l'esecuzione forzata in forma specifica (rispettivamente, sezione I e sezione II del capitolo citato). A questo sistema corrisponde quello del codice di procedura, nel quale anzi il carattere generico di esecuzione acquista pratica rilevanza per una serie di disposizioni preliminari che sarebbero comuni ad entrambe le forme (artt. 474-483). Può solo osservarsi che nel codice del rito non trova corrispondenza il termine di esecuzione in forma specifica: vi si parla soltanto di esecuzione per consegna o per rilascio, e di esecuzione di obblighi di fare o di non fare.

Dalle osservazioni che abbiamo fatto nel capitolo precedente, risulta che l'uso del termine di esecuzione come comune denominatore della due forme di tutela sopra indicate non può considerarsi illegittimo. In effetti nell'una e nell'altra ipotesi tra il diritto ed il conseguimento del bene sta una sentenza del giudice (prescindiamo per ora dai titoli esecutivi stragiudiziali), e rispetto alla sentenza, o meglio all'accertamento che con la sentenza si compie del diritto e dell'obbligo, la successiva attività rivolta alla soddisfazione dell'interesse non può apparire che esecutiva. Si può inoltre ammettere senza troppe difficoltà che tanto nell'espropriare il creditore, quanto nel consegnare la cosa al proprietario, o nel distruggere l'opera illegittimamente formata ecc. vi sia quel conformarsi della volontà di un soggetto alla volontà di un altro soggetto che si esprime appunto nel termine di esecuzione. Sotto questo profilo anzi si può rilevare (ed è cosa tutt'altro che priva di importanza) che le due forme indicate nel codice sono ben lontane dall'esaurire tutte le manifestazioni che si concretano in una generica esecuzione. Vi sono infatti

molti altri provvedimenti, che rientrano nella tutela giurisdizionale, nei quali alla disposizione, in senso lato, del giudice, segue un'esecuzione, nei quali anzi si può dire che la disposizione del giudice postula la sua esecuzione, il necessario conformarsi della volontà di un altro organo alla volontà espressa nel provvedimento: tipico il caso del sequestro, che dà luogo indubbiamente a una esecuzione (art. 677 e sgg. cod. proc. civ.), senza che tuttavia questa rientri in alcuna delle ipotesi indicate (1).

Ma, se la comune denominazione è giustificata, e può senza inconvenienti pratici essere mantenuta, essa non deve però far dimenticare le differenze che corrono fra l'espropriazione e l'esecuzione in forma specifica, e che le rendono due istituti profondamente diversi l'uno dall'altro.

Tali differenze si assommano in questo (e già risulta da quanto detto): che l'esecuzione in forma specifica non è in sostanza altro che esercizio del diritto e precisamente un esercizio giurisdizionalmente controllato. La presenza della giurisdizione risponde in pratica al solo scopo di impedire la ragione fattasi, dato il possesso altrui che si interpone fra il diritto e il suo esercizio: ma non si può dire in alcun modo che sia essenziale alla tutela del diritto, poichè questa si è concettualmente esaurita col suo accertamento. E anche a voler considerare l'elemento della forza, che indubbiamente ha un grande rilievo nell'esecuzione di cui parliamo, esso appare più formale che essenziale alla realizzazione della tutela, perchè in sostanza è sempre il diritto accertato che si fa valere, e più che quel diritto al titolare non può competere. Si tratta in altri termini di vincere con la forza la resistenza passiva del terzo. Il che si dimostra anche osservando che l'unico elemento che si opponga all'esercizio immediato del diritto, senza l'intervento dell'organo giurisdizionale, è proprio il fatto dell'altrui possesso: basterebbe che colui che illegittimamente possiede abbandoni dopo la sentenza di rivendica la cosa mobile sulla pubblica via perchè il titolare possa prendersela senza bisogno di ricorrere alla giurisdizione.

Di esercizio del diritto non si può invece parlare per l'espropriazione. Il diritto del creditore, come sappiamo, si concreta nella aspettativa di un bene da parte dell'obbligato, ed è un diritto appunto perchè il creditore

⁽¹⁾ Questo termine generico di esecuzione deve essere tenuto presente anche dal punto di vista pratico quando si devono valutare i presupposti formali dell'esecuzione, in particolare il titolo esecutivo. Si dice infatti che sono titoli esecutivi i provvedimenti del giudice ai quali la legge attribuisce espressamente tale qualità. Ora ciò è vero per l'esecuzione forzata propriamente detta, non per l'esecuzione in genere, poichè in molti casi, come diremo a suo tempo, l'esecutività del provvedimento ha una sua autonoma e intrinseca giustificazione che non richiede la espressa disposizione di legge. È il caso appunto del sequestro, dei provvedimenti possessori, ecc. Ciò vale anche per l'apposizione della formula esecutiva. Per il concetto di esecuzione come più ampio dell'esecuzione forzata, vedi, da ultimo, Carnelutti, in Rivista dir. proc., 1949, II.

può conseguire il bene anche se l'obbligato volontariamente non adempia. Tutta l'obbligazione tende, strumentalmente, a questo fine: ma questo poter conseguire non è intrinseco al diritto del creditore, come il poter conseguire il possesso del bene è intrinseco al diritto di proprietà; esso attiene alla sua tutela. Far conseguire al creditore il bene dovuto è funzione essenziale, e non meramente formale, della giurisdizione: senza il conseguimento del bene la volontà del creditore, espressa nel rapporto obbligatorio, resterebbe ineseguita. Far conseguire il bene infatti significa eseguire la volontà del debitore, ed eseguirla forzatamente (in contrapposto alla esecuzione volontaria, all'adempimento dell'obbligato).

Bisogna dire che di questa intima differenza non si è reso pienamente conto il legislatore quando ha parlato di esecuzione forzata in forma specifica, come di una species dell'unica esecuzione forzata, accanto all'espropriazione. Già esso ha ritenuto che la tutela giurisdizionale fosse in questi casi coordinata a un obbligo di consegnare, di fare, di non fare ecc. (2), fosse cioè tutela relativa a un rapporto obbligatorio, quando invece, secondo quel che sopra abbiamo detto, si tratta sempre di tutela relativa a una situazione giuridica finale, e quindi dal lato passivo non presuppone un obbligo, e l'inadempimento di un obbligo, che può certamente esistere, ma è bene distinto dal diritto che si tutela in questa forma. Ma oltre a ciò, il termine di esecuzione in forma specifica farebbe quasi credere che il legislatore ha considerato questa forma di tutela come propria di determinate obbligazioni nelle quali è dato conseguire il bene dovuto, a differenza di altre obbligazioni tutelate con l'espropriazione, nelle quali si ottiene un bene diverso dal dovuto. Ma nulla è più erroneo di tutto ciò. Poichè l'esecuzione per espropriazione ha sempre luogo per un credito di danaro non si può in alcun modo negare che essa non faccia conseguire il bene dovuto, e sia quindi tipicamente in forma specifica: la espropriazione è anzi l'unica esecuzione che indefettibilmente procura il bene dovuto, dato che nelle ipotesi di esecuzione specifica questa può essere resa impossibile dalla mancanza dell'oggetto o da vincoli legali (cfr. articolo 2933, cpv.) (3).

11. La differenza fra espropriazione ed esecuzione si rileva ancora più chiaramente quando si considerino i riflessi strutturali della diversa funzione dei due istituti.

Sia per quel che riguarda il bene, oggetto rispettivo dell'espropriazione è dell'esecuzione, è facile osservare che nulla ha di comune il bene del quale si tende a conseguire il possesso in forza di una sentenza che ne riconosce la titolarità (in senso ampio) a una determinata persona, e il bene che il creditore può far respropriare per conseguire, come dice l'art. 2930, quanto gli è dovuto. Nel primo caso il bene è-oggetto di un diritto e precisamente dello stesso diritto della cui tutela si tratta; nel secondo esso non è oggetto di un diritto, ma solo elemento oggettivo della responsabilità del debitore. E se anche, per seguire la teoria più estrema, si volesse parlare di un diritto, e di un diritto di carattere reale, sui beni del debitore, ciò che si tutela con l'espropriazione non è certo questo diritto, ma un diritto diverso, il diritto del creditore di conseguire quanto gli è dovuto (1).

Ma la diversa posizione del bene nelle due forme di esecuzione non è che l'indice di una più profonda differenza che si riesce a cogliere, se si sottopone ad attenta analisi la nozione stessa di azione esecutiva.

Secondo il comune insegnamento, che si riflette nello stesso sistema della legge processuale (art. 474), l'azione esecutiva esprime il potere di aggressione che ha il titolare del diritto sul bene oggetto dell'esecuzione: potere che sarebbe uno ed uguale tanto se si tratti di aggredire un bene determinato (esecuzione specifica) quanto invece i beni del debitore, genericamente considerati (espropriazione). Nell'uno e nell'altro caso si avrebbe una soggezione del debitore o dell'obbligato all'azione esecutiva, vale a dire una sua responsabilità (2). Che in questo ragionare vi sia qualcosa di giusto e di tollerabile, non negheremo certo noi, dopo che abbiamo ammesso la legittimità di sussumere esecuzione specifica ed espropriazione sotto l'unico denominatore di esecuzione forzata. Ma che veramente, nell'essenza delle cose, si possa dire che nell'esecuzione specifica, e ad es. nell'ipotesi del proprietario che agisce per conseguire il possesso del suo bene, ci sia una responsabilità del possessore, e quindi una soggezione all'azione esecutiva, nello stesso senso in cui si dice che è soggetto il debitore all'espropriazione, noi francamente dubitiamo, e lo stesso contrasto col sentimento comune e col comune linguaggio ci consolida in questo dubbio. L'analisi attenta delle disposizioni positive sulle

⁽²⁾ Questo riferimento all'obbligo è riportato senza sospetto dai vari commentatori del codice. Tuttavia specie per le obbligazioni di fare si nota un certo disagio nel coordinare le norme degli artt. 2931 e 2 3 alla naturale incoercibilità specifica di tali obbligazioni. Cfr. MICHELI, Comm. D'Amelio, 943. Già sotto il passato codice cfr. Satta, Escuzione, 383.

⁽³⁾ Per un riesame di questi concetti, cfr. Casanova, Crediti di restituzione nel fallimento.

⁽¹⁾ Deve essere a questo proposito richiamata tutta la critica che si è svolta intorno al concetto di debito e responsabilità. Per un recente, penetrante riesame, GIÓRGIANNI, op. cit.

⁽²⁾ È questa la posizione netta di Nicolò, Commentario Scialoja, all'art. 2740: «La soggézione del debitore all'azione esecutiva del creditore diretta esclusivamente sul bene oggetto del rapporto obbligatorio è certamente una forma di responsabilità nel senso in cui ne parla l'articolo in esame ». E più oltre: «La responsabilità del debitore è una sanzione per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie e di quelle suscettibili di esecuzione in forma specifica, sanzione che, attuandosi in una delle due forme esaminate, realizza il diritto del creditore procurando a questo lo stesso bene che egli avrebbe dovuto consegnare, mediante l'adempimento, al debitore ».

quali l'idea unitaria dell'azione esecutiva dovrebbe essere fondata trasforma questo dubbio in evidente certezza. E valga il vero.

Prendiamo in esame l'art. 948 cod. civ. il quale istituisce l'azione di rivendicazione. Esso recita: « Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede e detiene, ecc. ». Confrontiamolo ora con l'art. 2910, che fonda il potere di espropriazione del creditore. Esso recita: «Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura, ecc. ». Già è sintomatico che le due norme non si trovino l'una accanto all'altra, raccolte sotto uno stesso titolo: ma a parte ciò non è chi non veda come la seconda norma sia infinitamente più complessa della prima. In realtà questa non fa altro che disciplinare il contenuto del diritto di proprietà nella sua proiezione esterna (3): allo stesso modo cioè come l'art, 832 dice che il proprietario ha diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, così l'art. 948 dice che il proprietario ha diritto di rivendicare la cosa. La rivendica non è che l'espressione dell'appartenenza. Non così invece l'art. 2910: questa norma contrappone ciò che è dovuto a ciò che non è dovuto, vale a dire ai beni del debitore, sui quali il creditore non ha nessun diritto. Egli ha solo il potere di espropriarli per conseguire il dovuto: il che significa che nè i beni nè il potere sono intrinseci al diritto del creditore. Ciò risulta ancora più vero quando il potere si eserciti su beni altrui, come espressamente prevede nel capoverso lo stesso art. 2910.

Ora, il potere di espropriazione non è altro che l'azione esecutiva, e giustamente esso riceve questo nome perchè in realtà si tratta di eseguire forzatamente quello che non è stato volontariamente adempiuto. Tutta l'obbligazione tende, attraverso la condanna, all'esecuzione, è si può dire creata per questo. Ma se così è di azione esecutiva non si può parlare, almeno nello stesso senso, quando la tutela giurisdizionale riguarda una situazione giuridica finale, cioè quando si tratta di conseguire un bene che forma l'oggetto immediato di un diritto. Così nel caso della rivendicazione, tra la proprietà e il conseguimento del bene non vi è posto per l'azione esecutiva: ciò che regge l'attività volta alla consegna o al rilascio (l'esecuzione in forma specifica) è sempre l'azione di rivendica, e attraverso questa il diritto (accertato nella sentenza). Di condanna qui non vi è e non vi può essere traccia: tanto è vero che, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ. la sentenza pronunciata contro l'alienante della cosa litigiosa spiega i suoi effetti contro l'acquirente: ciò che sarebbe inconcepibile se si fosse trattato di una vera e propria azione esecutiva conseguente a condanna,

Come si vede dunque, il filo che lega l'espropriazione all'esecuzione forzata in forma specifica è estremamente tenue. Si tratta di due istituti molto

diversi che il legislatore ha disciplinato sotto un unico titolo senza rendersi ben conto delle intrinseche differenze, e prima ancora dell'intrinseco contenuto di ciascuno. Il che non è senza grave pericolo anche per la pratica, perchè qualeuno potrebbe essere indotto a pensare che anche la cosiddetta esecuzione in forma specifica si riferisca alla tutela dei rapporti obbligatori, e cioè ad attribuire valore sostanziale a norme che non hanno se non un contenuto (e anche modesto) procedurale.

12. Anche ammesse queste fondamentali differenze fra esecuzione in forma specifica ed espropriazione, si potrebbe tuttavia ritenere che il comune carattere esecutivo (e di esecuzione forzata) si manifesti proprio sul terreno dell'azione, in quanto, a norma dell'art. 474 doc. proc. civ., «l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo e per un diritto certo, liquido ed esigibile». Che questa norma si applichi tanto all'esecuzione specifica quanto all'espropriazione non può essere oggetto di dubbio: si tratta anzi di una di quelle poche disposizioni nelle quali sembra acquistare pratica rilevanza il sistema unitario introdotto dal codice civile. Ciò è tanto vero che proprio per adattarlo a tale sistema il legislatore del processo ha operato una fusione di due norme che il vecchio codice teneva logicamente ben distinte, quella dell'art. 553, che stabiliva il principio che l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, e quella dell'art. 568, che disponeva che l'esecuzione forzata non può aver luogo ner un debito incerto o non liquido: senza accorgersi dell'improprietà che ne risultava, dato che di liquidità e di esigibilità si può parlare per il credito, ma non, ad es., per la cosa determinata della quale si chiede la consegna o il rilascio (1).

Senonchè, questa norma, se riprova che il legislatore ha considerato erroneamente l'esecuzione specifica come una forma di esecuzione forzata, non può essere addotta a sostegno dell'opinione che la comune necessità del titolo comporti effettivamente che espropriazione e esecuzione specifica siano due specie dell'unico genere esecuzione forzata. Ciò sarebbe vero soltanto se si dimostrasse che il concetto di titolo sia proprio ed esclusivo del processo di esecuzione, perchè allora certo non potremmo che accettare il collegamento con l'esecuzione forzata, e l'errore del legislatore (o quello che per altri versi apparirebbe come un errore) sarebbe per l'interprete assolutamente vincolante. Ma che questo sia da escludersi si può ritenere, allo stato attuale della scienza, come sicuro.

Il concetto infatti di titolo è un concetto generalissimo, che comprende un fenomeno costante in ogni branca del diritto, e non solo nel campo esclu-

⁽³⁾ Cfr. Santi Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, 58.

⁽¹⁾ Infra, Sez. I, Cap. II.

sivo dell'esecuzione forzata (2). Come indica la stessa origine della parola (titulus significa iscrizione) c'è nel titolo la idea di un documento dal quale risulta una determinata qualificazione e legittimazione di una persona. In realtà questa identificazione del titolo col documento sembra essere una trasposizione: chè titolo è piuttosto la qualificazione o la legittimazione risultante da un documento. Anche quando infatti si dice titolo di credito. e si identifica nel comune linguaggio il titolo col documento, è evidente che quella formula indica la legittimazione a chiedere in forza di un atto risultante dal documento; comunque sia, a costituire un titolo è indubbiamente necessario un atto, e il documento che si suole identificare col titolo è il documento di questo atto. Esso non è, o almeno non si identifica con la prova del rapporto al quale il titolo si riferisce: la prova non è titolo, e sarebbe assurdo dire ad es. che un qualunque chirografo, documento di un rapporto. costituisca titolo. Ciò si può anche approfondire osservando che in quanto costituisce prova del rapporto il documento non è titolo, come si può ben argomentare dall'art. 2 della legge cambiaria.

Il titolo, la legittimazione, agisce sempre all'esterno del rapporto, e appunto per questo il documento non è prova del rapporto, ma dell'atto in esso consacrato: e di questa azione esterna, cioè dello svolgimento della legittimazione risultante dal documento, il titolo è condizione necessaria e sufficiente. Necessaria perchè senza titolo non si ha legittimazione (anche se si ha il diritto), sufficiente perchè la legittimazione è tutta nel titolo, e finchè si ha il titolo e non lo si impugna, si ha la legittimazione, sussista o non sussista il diritto.

Il contenuto della legittimazione può essere il più vario: ad es. quello di presentarsi come creditore di fronte alla persona che ha formato il titolo, oppure di godere una certa situazione giuridica conforme al titolo, o di pretendere in conformità del titolo stesso. Abbiamo indicato i titoli di credito, dei quali l'art. 1992 cod. civ. dice che il possessore ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo; possiamo ricordare il titolo di stato (3), come ad es. quello che risulta dall'impropria formula dell'art. 130 cod. civ. (« nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile ») o il titolo nobiliare o quello accademico, ecc. Ma anche tutte le sentenze sono titoli rispetto alla situazione giuridica che esse dichiarano: e così tanto la sentenza di accertamento, quanto quella di con-

danna, quanto quella costitutiva. E bisogna aggiungere che, in quanto queste sentenze legittimano una azione, in senso lato, diretta a conformare lo stato di fatto al diritto, sono titoli esecutivi, perchè tale conformazione si risolve necessariamente nel fare la volontà espressa nella sentenza, e quindi nella sua esecuzione.

Ora questa esecuzione non è necessariamente forzata. Già molte volte l'azione del legittimato, si risolve, come già si è accennato, in una pretesa verso un organo costituzionalmente vincolato ad eseguire la sentenza: tipico, il caso della iscrizione o della trascrizione della sentenza nei pubblici registri, della cancellazione della ipoteca, e via dicendo. Anzi, sotto questo profilo, neppure l'esecuzione forzata (l'espropriazione) è forzata: perchè forzato non può certo dirsi l'uniformarsi dell'organo esecutivo alla volontà del creditore, legittimato dal titolo. Si potrebbe addirittura arrivare alla paradossale conclusione che l'esecuzione della sentenza non è mai forzata, perchè sempre essa si attua attraverso un organo istituzionalmente vincolato ad eseguire la sentenza. Ma vi è di più: la stessa espropriazione, nelle sua prima fase, pur essendo esecuzione non è forzata, perchè il precetto, che presuppone il titolo esecutivo, indubbiamente è atto esecutivo, pur non essendo atto di espropriazione (cfr. art. 491 cod. proc. civ.). Tanto basta, ci sembra, per escludere che la indispensabile dipendenza dell'esecuzione dal titolo, nonostante l'impropria formulazione della legge, imponga di considerare forzata ogni esecuzione, e quindi di porre sullo stesso piano l'espropriazione e l'esecuzione in forma specifica.

La verità è che il carattere forzato dell'esecuzione non deve essere riferito alla sentenza ma all'obbligo accertato nella sentenza, e la volontà che si esegue è quella del creditore, alla quale la volontà del debitore non si è uniformata, e che quindi è rimasta ineseguita. Nulla di tutto ciò si ha nella così detta esecuzione in forma specifica, perchè l'obbligo è assolutamente estraneo e non ha diretta rilevanza nelle situazioni giuridiche alle quali questa forma di esecuzione si riferisce. Qui l'esecuzione della sentenza si risolve nell'esercizio del diritto che nella sentenza trova il suo titolo; il carattere esecutivo e forzato di questo esercizio ha ragioni completamente diverse dalla esecuzione forzata che si realizza attraverso l'espropriazione.

⁽²⁾ Credo sia questo uno dei risultati sicuri della moderna dottrina del titolo esecutivo, e il merito ne risale specialmente al RNELUTTI. Vedi la polemica fra lui e LIEBMAN nella Riv. dir. proc., 1934. Importante da ultimo lo scritto citato nella

stessa rivista, 1949, II.

(3) Impugna ora il concetto di titolo di stato l'Attardi, Efficacia giuridica degli atti dello stato civile.

EDOARDO GARBAGNATI

il procedimento d'ingiunzione





MILANO • GIUFFRÈ EDITORE

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA SLA E

© Copyright 1991 Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonchè la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

Ad AMALIA, fedele compagna della mia vita

INDICE-SOMMARIO

Avver	tenza	pag. XI
•	Capitolo I	
	NOZIONI GENERALI ED EFFICACIA DEL DECRETO D'INGIUNZIONE	
	recedenti legislativi e nozioni introduttiveull'efficacia del decreto d'ingiunzione, anteriormente al vigente codice	. 1
	i rito	3
gi	Efficacia di cosa giudicata, nell'ordinamento vigente, del decreto d'iniunzione non impugnato	5 9
4. D	ecreto d'ingiunzione e preclusione pro iudicato.	9
	Capitolo II	
	COGNIZIONE SOMMARIA E DECRETO D'INGIUNZIONE	
lo 6. T 7. T 8. T 9. T 10. Il ti 11. N	decreto d'ingiunzione non costituisce esercizio di giurisdizione vo- pontaria, o di giurisdizione esecutiva	19 20 21 23 26 27
	Capitolo III	
	IL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE IN SENSO STRETTO	
se	l procedimento d'ingiunzione in senso stretto, quale procedimento enza contraddittorio	31 36

15. 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	Inizio del procedimento: ricorso per ingiunzione, suoi requisiti, suo deposito in cancelleria. Competenza per la domanda d'ingiunzione. La fase istruttoria: la prova scritta. Scritture non autenticate. Prova scritta e prova per presunzioni Documenti di provenienza della parte creditrice: art. 634 c.p.c. Cambiale e assegno bancario. Altri documenti di provenienza della parte creditrice: art. 635 c.p.c. Parcella del professionista: art. 636 c.p.c. Documenti provenienti da terzi Sentenze di condanna passate in giudicato Rigetto del ricorso per mancanza di un c.d. presupposto processuale. Rigetto nel merito della domanda del ricorrente Accoglimento del ricorso e pronunzia del decreto d'ingiunzione. Notificazione del decreto d'ingiunzione. Effetti della notificazione del decreto. Inefficacia del decreto non notificato nel termine, di cui all'art. 644. Inefficacia del decreto non notificato nel termine, di cui all'art. 644.	19 42 46 50 51 56 58 61 67 69 77 77 79 82 85 93 98 100 100 100 100 100 100 100 10		53. Termine per la costituzione delle parti: effetti della inosservanza. Improcedibilità dell'opposizione: presupposti	7 4 8 15 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
34 35	4. Esecuzione provvisoria del decreto: art. 642, printo contina. 5. Esecuzione provvisoria: art. 642, secondo e terzo comma. Iscrizione di	111 117 120 123	• .	Capitolo V PROCEDIMENTO SOMMARIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO EX ART. 30 1. 13 GIUGNO 1942, N. 794	
	Capitolo IV IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE		-	67. Il procedimento, di cui all'art. 30 legge 13 Giugno 1942, num. 794: natura giuridica	
3 4	18. La opposizione al decreto d'ingiunizione: sua natura giuridea. 19. Segue: le varie opinioni	127 130 132 134 135 138		art. 28 e 29 1. 1942	42 46
	 43. Segue: col ricorso per ingunizione non si eser chimo da data di compania. 44. Segue: identità di natura fra opposizione ordinaria e tardiva. 45. Introduzione del procedimento di opposizione. La competenza per l'opposizione. 46. Contenuto formale dell'atto di opposizione. Termine di comparizione. 	142 143 148 155 157		Capitolo VI OPPOSIZIONE AL DECRETO E FALLIMENTO DEL DEBITORE	
•	49. I ogittimazione all'opposizione	158 162 165 169		 73. Decreto d'ingiunzione contro un debitore fallito ed applicazione dell'art. 95, terzo comma, Legge fallimentare	
	72. Indiagnation and the second secon			£	

CAPITOLO VII REVOCAZIONE ED OPPOSIZIONE DI TERZO

5. Rapporti fra l'opposizione al decreto e la sua impugnazione per revo- cazione	267 269 271 273 274 276
CAPITOLO VIII	
PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE E RITO SPECIALE DEL LAVORO	
81. Procedimento d'ingiunzione in materia di lavoro e rito speciale	277
82. Coordinamento fra procedimento d'ingionizione di	278
83. Opposizione ad un decreto d'ingiunzione in materia di lavoro speciale. Introduzione del procedimento	280 283
85. Deposito del ricorso dell'opponente, in relazione an acconseguenze.	283
86. Notificazione del ricorso, con violazione dell'art. 419, quinto controllarione del ricorso, con violazione dell'art. 419, quinto controllarione dell'art. 4	285
87. Eccezioni e deduzioni dell'opponente: minu. Eventuale dominata	287
convenzionale	288 289
Capitolo IX	
SFRATTO PER MOROSITÀ E PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE	
90. Abbinamento di un procedimento d'ingiunzione ad un procedimento per convalida di sfratto per morosità (art. 658, primo comma, c.p.c.)	
91. Decreto d'ingiunzione per i canoni scaduit e da scadere della son, per	. 292
92. Trasformazione del procedimento d'inglanzione ca del procedimento del	. 294
93. Contestazione parziale della propria morosità da parte del conduttore decreto d'ingiunzione ex art. 666, secondo comma	

AVVERTENZA

Questo volume si ricollega alla quinta edizione (1979) del mio volume sui procedimenti d'ingiunzione e per convalida di sfratto, del quale sono state omesse la Parte III ed anche la Parte I, limitatamente ai punti nei quali si fa specifico riferimento alla convalida di sfratto. È stata invece riprodotta la Parte II, ampiamente riveduta ed aggiornata in relazione agli sviluppi legislativi, dottrinali e giurisprudenziali dell'ultimo decennio, ed opportunamente integrata con i concetti generali sviluppati nella Parte I.